



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO N. 13 DATA COMUNICATO 21/08/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Sommario

COMUNICAZIONI.....	274
Coppa Italia di Promozione - Gironi - Stagione Sportiva 2018-2019.....	274
Coppa Primavera di Prima Categoria - Gironi - Stagione Sportiva 2018-2019	275
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	278

COMUNICAZIONI

Coppa Italia di Promozione - Gironi - Stagione Sportiva 2018-2019

Di seguito si pubblica il girone G debitamente corretto:

GIRONE G)

Matr.	Società	Campi di Giuoco	Colori Sociali
770175	POL.D. AMC 98	TUTTE IN TRASFERTA	BIANCO/ROSSO/VERDE
943050	A.S.D. AMERINA 1950	COM.LE LOC PATICCHI - AMELIA	BIANCO/CELESTE
770450	U.S. GIOVE A.S.D.	COM.LE GIOVE (TR)	GIALLO/BLEU
70852	A.S. MONTECASTELLO VIBIO	COM.LE NUOVO MONTECASTELLO DI VIBIO	BIANCO/AZZURRO

* * * * *

Coppa Primavera di Prima Categoria - Gironi - Stagione Sportiva 2018-2019

Di seguito si pubblica il girone G debitamente corretto:

GIRONE G)

Matr.	Società	Campi di Giuoco	Colori Sociali
66099	POL.D. MOIANO	COM.LE DI MOIANO (PG)	ROSSO/BLEU
59515	A.S.D. PIEGARO	COM.LE DI PIEGARO (PG)	BIANCO/ROSSO
941334	A.S.D. PRO FICULLE	COM.LE "A. MUZI" FICULLE (TR)	GIALLO/ROSSO
63299	G.S.D. ROMEO MENTI	COM.LE "BARBABELLA" ALLERONA SCALO (TR)	BIANCO/CELESTE

* * * * *

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini Presidente; Avv. Maurizio Lorenzini e Dott. Mauro Frioni, Componenti, nella sua **riunione del 2 Agosto 2018**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale f.f. Dott. Ciro Saltalamacchia e del Procuratore Federale Interregionale aggiunto avv. Marco Squicquero – n. 12933/1010 pfi 17 18/MS/CS/vdb del 06/06/2018

NEI CONFRONTI DI

- SAPORITO MICHELE, Presidente della ACD TRASIMENO;
- Società ACD TRASIMENO;

per rispondere:

“- il sig. SAPORITO Michele, all'epoca dei fatti presidente della soc. ACD Trasimeno, della violazione dell'art. 1bis. Comma 1 C.G.S., per avere, al 40° del p.t., durante la gara ACD Trasimeno-Cannara del 24/9/2017, valevole per il Campionato di Eccellenza, dalla tribunale ove assisteva all'incontro, proferito, nei confronti del sig. Luca Fiorucci, Presidente del CRA Umbria, ivi presente, ad alta voce e con enfasi la seguente frase: <<E' tutta colpa tua, ci volete far retrocedere, io ritiro la squadra dal campionato>>, così recando offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali;

- la soc. -ACD TRASIMENO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 commi del C.G.S. per l'operato ascritto al Presidente”.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale f.f. Dott. Ciro Saltalamacchia e il Procuratore Federale Interregionale aggiunto Avv. Marco Squicquero hanno deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Michele Saporito e la Società ACD Trasimeno per rispondere degli addebiti suindicati.

All'udienza di trattazione del 02/078/2018 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il dott. Michele Saporito, assistito dall'avv. Gianluca Bisogno; il sig. Mauro Marchetti, attuale Presidente della ASD Trasimeno.

Preliminarmente il Tribunale dà atto dell'intervenuta definizione della posizione relativa agli incolpati ai sensi dell'art. 23 CGS, mediante la sanzione concordata come da separato verbale agli atti del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate ai sensi dell'art. 23 CGS;
- dichiara l'efficacia del suddetto patteggiamento e per l'effetto applica le seguenti sanzioni:
al sig. **Michele Saporito mesi 2 di inibizione;**

alla **Società ACD TRASIMENO Euro 600,00 di ammenda.**

* * * * *

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini Presidente; Avv. Paolo Cutini e Dott. Mauro Frioni, Componenti, nella sua **riunione del 2 Agosto 2018**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale f.f. Dott. Ciro Saltalamacchia e del Procuratore Federale Interregionale aggiunto avv. Marco Squicquero – n. 11614/686 pfi 17 18/MS/CS/vdb del 11/05/2018

NEI CONFRONTI DI

- PICCINI MARCO, Presidente della SSD VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO s.r.l.;
- GIORNI SAURO, non tesserato ma certamente inquadrabile fra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1bis del CGS, già collaboratore esterno della Soc. SSD VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO s.r.l.;
- Società SSD VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO s.r.l.;

per rispondere dei seguenti addebiti:

“- Sig. PICCINI MARCO, presidente della soc. SSD Vivialtotevere Sansepolcro srl: violazione dell'art. 1bis, comma 1 C.G.S., per aver omesso di assumere ogni più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo al regolare svolgimento del torneo giovanile organizzato dalla propria società il 21/5/2017 e regolarmente autorizzata; in particolare, per essersi, avvalsa, o comunque per non aver impedito di avvalersi, nella

gestione e nello svolgimento del predetto torneo, di soggetto (il sig. Giorni Sauro) non tesserato, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità, in via autonoma ed in relazione a quanto contestato al sig. Giorni Sauro che, nell'occasione, svolgeva mansioni eterogenee (dirigente, allenatore ecc.);

- Sig. GIORNI SAURO, non tesserato ma certamente inquadrabile fra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 bis del C.G.S., già collaboratore esterno della società, come dallo stesso Piccini attestato nella nota agli atti dell'ufficio, per avere, prima dell'inizio della gara Bastia-Sansavino del 21/5/2017, valevole per un torneo giovanile organizzato dallo stesso prevenuto, in nome e per conto della SSD Vivialtotevere Sansepolcro srl, <<bestemmiando ed urlando, accompagnando il tutto con ampi gesti intimidatori delle mani>> rivolta al direttore di gara, le seguenti espressioni: <<venite a fare i dispetti, siete degli incompetenti...se non fai giocare questo calciatore ti prendo a calci nel culo>>, nonché per avere, subito dopo, allorquando l'arbitro riparava nello spogliatoio, <<tentato di entrare prendendo violentemente a calci e pugni la porta>> ed accompagnando la violenza con le frasi <<guarda che ti pago io e mi devi obbedire; esci subito altrimenti ti prendo a calci nel culo>>.

- SSD VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. per le suddette condotte poste in essere dai soggetti sopra indicati, all'inizio della suddetta gara del torneo”.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale f.f. Dott. Ciro Saltalamacchia e il Procuratore Federale Interregionale aggiunto Avv. Marco Squicquero hanno deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Marco Piccini, il Sig. Sauro Giorni e la Società SSD VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO s.r.l. per rispondere degli addebiti suindicati.

All'udienza di trattazione del 02/08/2018 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; l'avv. Andrea Galli, in rappresentanza del sig. Marco Piccini, in proprio e quale Presidente della SSD VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO s.r.l.; il sig. Sauro Giorni.

Preliminarmente il Tribunale dà atto dell'intervenuta definizione della posizione relativa agli incolpati ai sensi dell'art. 23 CGS, mediante la sanzione concordata come da separato verbale agli atti del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate ai sensi dell'art. 23 CGS;
- dichiara l'efficacia del suddetto patteggiamento e per l'effetto applica le seguenti sanzioni:
al sig. **Marco Piccini mesi 2 di inibizione;**

al sig. **Sauro Giorni mesi 6 di inibizione;**

alla **Società SSD VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO s.r.l. Euro 400,00 di ammenda.**

* * * * *

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini Presidente; Avv. Paolo Cutini e Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 2 Agosto 2018**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale f.f. Dott. Ciro Saltalamacchia e del Procuratore Federale Interregionale aggiunto avv. Marco Squicquero – n. 12780/350 pfi 17 18/MS/CS/vdb del 04/06/2018

NEI CONFRONTI DI

- CORNELLI GIUSEPPE, Presidente della ASD CAMPELLO SUL CLITUNNO;
- Società ASD CAMPELLO SUL CLITUNNO;

per rispondere dei seguenti addebiti:

“1) il Sig. Giuseppe CORNELLI, tesserato nella stagione sportiva 2016-17 (nonché in quella attuale) con la ASD Clitunno quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale ha violato l'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. per aver trasmesso al C.R. Umbria – F.I.G.C. L.N.D. un esposto contenente espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro della gara di calcio Ventinella-Clitunno del 25.3.2017 (Campionato Regionale Juniores A1 – Umbria), il quale al termine dello stesso redigeva rapporto in base a cui il Cornelli veniva inibito a svolgere ogni attività sino al 19.5.2017; espressioni tra cui quelle dal seguente tenore letterale (“...il direttore di gara ha stilato un referto falso...e scrivere una cosa del genere è un falso in atto pubblico”).

2) la A.S.D. Clitunno per rispondere a titolo di responsabilità oggettivo ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari poste in essere dal proprio tesserato Sig. Cornelli”

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale f.f. Dott. Ciro Saltalamacchia e il Procuratore Federale Interregionale aggiunto Avv. Marco Squicquero hanno deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giuseppe Cornelli e la Società ASD Clitunno per rispondere degli addebiti suindicati.

All'udienza di trattazione del 02/078/2018 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; IL SIG. Fabrizio Rossi, su delega del Presidente della ASD Clitunno sig. Lodovico Pacifici, per la società ASD Clitunno.

Preliminarmente il Tribunale dà atto dell'intervenuta definizione ai sensi dell'art. 23 CGS relativamente alla posizione della società ASD Clitunno, mediante la sanzione concordata come da separato verbale agli atti del procedimento.

Per quanto riguarda la posizione del sig. Giuseppe Cornelli, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore ufficiale della ASSD Clitunno, il Tribunale ritiene che l'addebito risulti provato *per tabulas* e peraltro ammesso dallo stesso incolpato in sede di discussione del deferimento.

Per quanto riguarda l'entità della sanzione, tenuto conto dell'addebito e della circostanza che il sig. Cornelli si è scusato per i termini impropriamente utilizzati nell'esposto inviato al C.R.U., il Tribunale ritiene congruo applicare al deferito la sanzione di mesi 3 di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale:

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ai sensi dell'art. 23 CGS, dichiara l'efficacia del suddetto patteggiamento e per l'effetto applica alla **ASD Clitunno la sanzione di Euro 600,00 di ammenda;**
- applica al **Sig. Giuseppe Cornelli mesi 3 di inibizione.**

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini, Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

Dott. Mauro Frioni

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 21 AGOSTO 2018.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace